

Progetto PRIN T.R.A.N.S
(Transsexuals' Rights and Administrative procedure for Name and Sex rectification)
P.I. Prof. Posteraro

Call for papers


**“La rettificazione di sesso diverso da quello femminile o maschile:
la parola alla Corte costituzionale”**

Comitato scientifico: prof. Nicola Posteraro – prof. Benedetta Liberali

SINTESI DELLA CALL FOR PAPERS

Le problematiche sottese alla disciplina della rettificazione di sesso sono ben note, a partire dalla sentenza n. 98 del 1979 con cui la Corte costituzionale ha negato il relativo diritto, demandando al legislatore il compito di disciplinare la materia. Successivamente a tale pronuncia con la legge n. 164 del 1982 si sono effettivamente regolamentati l'accesso e la procedura di rettificazione di sesso: la stessa Corte costituzionale ha collocato tale disciplina nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e di dignità della persona umana, sottolineando il diritto di ciascuno di realizzare nella vita di relazione la propria identità sessuale, quale aspetto e fattore di svolgimento della personalità (sentenza n. 161 del 1985). In modo significativo la Corte giunge a ritenere che, conseguentemente, gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere tale diritto per dovere di solidarietà sociale. Più recentemente la Corte è stata chiamata a tornare sulle questioni sottese alla materia e, con la sentenza n. 221 del 2015, ribadendo che con la legge n. 164 si è dato riconoscimento al diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, che rientra a pieno titolo fra i diritti fondamentali della persona, ha escluso chiaramente che, per pervenire alla rettificazione di sesso, sia necessario effettuare un intervento chirurgico che riguardi i caratteri sessuali. Quest'ultimo, infatti, risulta autorizzabile solo in funzione di garanzia del diritto alla salute e quindi quando esso sia teso a permettere alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psichico e fisico: proprio la prevalenza della tutela della salute individuale sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico conduce la Corte a ritenere che il trattamento chirurgico non sia affatto un requisito per l'accesso alla procedura di rettificazione, ma esclusivamente un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere della persona.

Con la recente ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano n. 11 del 2024 vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale sulla legge n. 164 del 1982, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, in rapporto all'art. 8 CEDU.



In particolare, si censura la disciplina nella parte in cui afferma che la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, anziché prevedere che la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ovvero altro sesso diverso da quello maschile e femminile a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

L'ordinanza di rimessione pone, quindi, ulteriori e ben diverse questioni che riguardano le problematiche sottese al cd. rigido binarismo di genere, sulle quali le studiose e gli studiosi interessate/i a presentare un contributo scritto sulle tematiche sottese potranno inviare agli indirizzi nicola.posteraro@unimi.it – benedetta.liberali@unimi.it **entro il 25 maggio 2024 un abstract** in formato pdf di un massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi, indicando: 1) nome e cognome; 2) titolo accademico; 3) ente di appartenenza; 4) indirizzo e-mail.

A seguito della selezione degli stessi (il cui esito sarà comunicato entro il 31 maggio 2024) le autrici e gli autori saranno chiamati a intervenire al **primo seminario che si terrà il 7 giugno 2024, prima dello svolgimento della pubblica udienza in Corte costituzionale, fissata per il 18 giugno 2024.**

Tenendo conto della decisione della Corte costituzionale sarà possibile intervenire nel **secondo seminario, che si terrà dopo la prima metà di settembre 2024**, in occasione del quale si confronteranno gli esiti delle precedenti riflessioni con le argomentazioni della pronuncia della Corte.

A questo secondo incontro potranno partecipare tutte/i coloro che sono già intervenuti al primo seminario e coloro che presenteranno un *abstract* entro il 30 agosto 2024.

Dopo lo svolgimento del secondo seminario ed **entro il successivo 20 ottobre 2024** sarà possibile per le/gli intervenienti (al primo e/o al secondo seminario) inviare ai medesimi indirizzi e-mail i propri **contributi scritti** che non potranno superare i 60.000 caratteri e che verranno raccolti in un volume.

RIEPILOGO SCADENZE:

- Invio *abstract* per partecipare al primo seminario: 25 maggio 2024
- Comunicazione dell'accettazione della proposta: 31 maggio 2024
- Primo seminario: 7 giugno 2024

- Invio *abstract* per partecipare al secondo seminario: 30 agosto 2024
- Comunicazione dell'accettazione della proposta: 10 settembre 2024
- Secondo seminario: dopo la prima metà di settembre 2024
- Invio del contributo scritto: 20 ottobre 2024